



REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI

Il Consiglio Comunale di Faido

visti gli art. 7 Legge sulla scuola, 34-39 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, la legge sul consorzio dei Comuni e in particolare l'art. 63a.

risolve:

Art. 1 : Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni degli istituti scolastici e giovanili.

Art. 2 : Prestazioni

Gli istituti forniscono le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione SI + SE (Faido + Comuni convenzionati);
- b. scuola fuori sede;
- c. doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico);
- d. trasporto scolastico.

Art. 3 : Partecipazione finanziaria

A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

Art. 4 : Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 5 : Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

- | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------|
| a. | refezione SI Faido | da fr. 4.00 a fr. 8.00 per pasto |
| b. | refezione SE | da fr. 4.00 a fr. 12.00 per pasto |
| c. | scuola fuori sede | da fr. 50.00 a fr. 150.00 per corso |

- d. doposcuola e attività educative parascolastiche
(con le attività fuori dal calendario scolastico) fino a fr. 20.00 per sera/pomeriggio
- e. trasporto da fr. 100.00 a fr. 300.00 (abb. Arcobaleno)

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Art. 6 : Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudizio, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 7 : Vie di contestazione


Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 8 : Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Sezione enti locali.

Adottato dal consiglio Comunale il 16 luglio 2012

Approvato dalla Sezione enti locali con risoluzione no. 96-RE-12183 del 20 febbraio 2013

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 29 agosto 2016 del Municipio del Comune di Faido, con cui viene chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali dell'estensione (senza modifiche) alla giurisdizione dell'ex Comune di Sobrio del Regolamento concernente la gestione dei rifiuti del 16 luglio 2012 e del Regolamento comunale in materia di servizi scolastici e giovanili del 16 luglio 2012, a seguito dell'aggregazione dei Comuni di Faido e Sobrio;

preso atto che:

- l'estensione dei Regolamenti è stata adottata dal Consiglio comunale in data 4 luglio 2016;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato che l'estensione qui in discussione fa seguito all'entrata in funzione in occasione delle elezioni dell'aprile 2017 del nuovo Comune di Faido, a seguito dell'aggregazione dei Comuni di Faido e Sobrio;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvata l'estensione (senza modifiche) alla giurisdizione dell'ex Comune di Sobrio del Regolamento concernente la gestione dei rifiuti del 16 luglio 2012 e del Regolamento comunale in materia di servizi scolastici e giovanili del 16 luglio 2012; ciò a seguito dell'aggregazione dei Comuni di Faido e Sobrio.
2. Sono riservati i diritti dei terzi.
3. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione e comunicazione a:

- Municipio del Comune di Faido, Piazza S. Franscini 1, 6760 Faido.

Invio interno a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca